



Sentenza n. 131 /2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del giudice Marcello Iacubino, ha pronunciato
la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione iscritto al n. **37478/PC** del registro di segreteria, promosso ad
istanza di:

XX (XX), elettivamente domiciliata in Nardò al Corso Galliano 54/A presso e nello studio
dell'Avv. Anna Silvia Sabato (PEC: sabato.annasilvia@ordavvle.legalmail.it fax), dalla
quale è rappresentata e difesa;

contro:

- **I.N.P.S.** (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) - cod. fiscale 80078750587 - in
persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. dall'Avv. Ilaria De Leonardis
(pec: avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato presso gli
uffici dell'Avvocatura Distrettuale INPS in Bari, Via N. Putignani n. 108.

Oggetto: Ripetizione di indebito pensionistico.

Udite, nella pubblica udienza del 6 giugno 2024, con l'assistenza del Segretario di udienza
dott.ssa Caterina Di Palma, le parti presenti come da verbale.

Ritenuto e considerato in

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, la sig.ra XX avverso il provvedimento dell'INPS di liquidazione di indebito emesso nei suoi confronti per l'importo di € XX, in quanto illegittimo dato che per lo stesso anno aveva già ricevuto ulteriori indebiti; in via preliminare, previa richiesta di sospensione della esecutorietà dello stesso (respinta in fase cautelare con ordinanza n. 2 del 19.01.2024), chiede di dichiarare la prescrizione parziale del diritto dell'Inps di ripetizione dell'indebito impugnato per decorrenza del termine previsto; per l'effetto, di condannare l'INPS a rifonderle quanto indebitamente trattenuto sulla pensione della stessa a titolo di indebito fino al soddisfo maggiorando detti importi di interessi e rivalutazione monetaria; con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

In punto di fatto la ricorrente premette di essere titolare di pensione ai superstiti n. XX; e che seguito dei diversi indebiti nel corso di un incontro con lo sportello pensioni dell'INPS di Lecce avvenuto in data XX apprendeva che erano state effettuate delle trattenute sia in ragione della mancata riduzione dei redditi avvenuta dal XX al XX, sia in ragione di un prelievo di € XX mensili effettuato a causa di un ulteriore indebito relativo all'anno XX di € XX, che le sarebbe stato notificato. Tale provvedimento le veniva poi inviato dall'INPS dietro sua richiesta.

In punto di diritto, sostiene l'illegittimità della richiesta di ripetizione dell'asserito indebito, il quale sarebbe sorto solo ed esclusivamente per responsabilità dell'Inps: richiama all'uopo normativa e giurisprudenza conducente in ordine all'irripetibilità di indebiti quali quello in argomento quando manca il dolo dell'interessato e l'INPS è in grado di conoscere i dati reddituali del pensionato, e comunque quando la restituzione è

richiesta oltre l'anno.

2. L'INPS resiste tempestivamente, deducendo l'infondatezza nel merito della domanda.

In particolare, l'Istituto resistente allega: i) di aver proceduto al recupero *de quo* a causa del superamento dei limiti di reddito del beneficiario – per redditi diversi da pensione – di cui alla tabella F Tabella F allegata alla L. n. 335/1995, ai sensi dell'art. 1, comma 41 di tale normativa; ii) di avere comunicato l'indebito con nota del XX, con cui, diversamente da quanto allegato da controparte, ha fornito informazioni esaustive, chiarendo che *“in base alle informazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate ... in applicazione dei limiti di cumulo dei redditi da lei posseduti (tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335), è emerso che dal 01 GENNAIO XX AL 31 DICEMBRE XX ha ricevuto somme non dovute per l'importo complessivo di XX euro, calcolato al netto delle ritenute fiscali”*, spiegando anche che tale importo sarebbe stato *“trattenuto sulla sua pensione ai superstiti dalla rata di GENNAIO XX. Il recupero avverrà in XX rate mensili di euro XX”*, e che *“Il debito è stato determinato sulla base dei redditi: del XX diversi da quelli da pensione che ammontano a XX euro, dichiarati all'Agenzia delle Entrate con il mod. 730/REDDITI/CU XX presenti nel Casellario centrale dei pensionati relativi all'anno XX, che ammontano a euro 0,00... La verifica si è basata sulle informazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate il 21 luglio XX , come previsto dalla legge”*; iii) che l'azione amministrativa del recupero in questione era non solo dovuta, ma anche tempestiva e motivata; iv) che sussiste l'obbligo del pensionato di comunicare qualunque variazione della pensione stessa.

Di conseguenza, ha concluso per il rigetto del ricorso (citando a tale scopo pertinente giurisprudenza di questa Corte, tra cui, in particolare, SS.RR. n. 4/2008/QM).

In via estremamente gradata ha chiesto di disporre l'eventuale rimborso dell'indebito senza maggiorazione degli interessi legali.

3. Nell'udienza odierna (di aggiornamento di quella dell'11 aprile 2024 in cui se ne rinviava la discussione per legittimo impedimento del difensore del ricorrente), udite per la ricorrente l'Avv. Francesca Blaso, presente per delega orale dell'Avv. Anna Silvia Sabato e, per l'I.N.P.S., l'Avv. Ilaria De Leonardis, le quali si sono riportate ai propri atti scritti insistendo, rispettivamente, per l'accoglimento ovvero per il rigetto del ricorso, la causa è passata in decisione come da dispositivo – letto in udienza – di seguito trascritto.

4. Nel merito, il ricorso è fondato, e va accolto nei termini che seguono.

L'art. 1, comma 41, della L. n. 335 del 1995 ha introdotto puntuali disposizioni che prevedono la riduzione dell'assegno spettante ai superstiti in caso di superamento dei limiti di cumulabilità del trattamento pensionistico di reversibilità con i redditi del beneficiario, previsti dalla Tabella F allegata alla citata legge, ossia entro il 75%, il 60% ed il 50% della misura ordinaria, a seconda che il reddito del beneficiario sia superiore, rispettivamente, a tre, quattro o cinque volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Ciò implica un preciso obbligo per i titolari di trattamenti pensionistici di reversibilità di comunicare tempestivamente all'Istituto previdenziale tutte le variazioni della loro situazione reddituale (cfr. gli articoli 197, comma 7 e 86, comma 4, del d.P.R. 1092/1973, da ritenersi ancora vigenti, posto che *“l'art. 15 del d.l. n. 78 del 2009 non solo non ha espressamente abrogato tali disposizioni ma è diretto ad una finalità, cioè di semplificare, attraverso anche le informazioni delle amministrazioni, le attività di verifica, da parte dell'Inps, sulle situazioni reddituali dei pensionati e familiari, che*

integra ma non sostituisce quella cui è diretta l'obbligo di cui si discute": sentenza Sez. IA, n. 188/2017).

Nondimeno, paiono attagliarsi perfettamente al caso in esame le pronunce efficacemente richiamate da parte ricorrente (C. Conti, Sez. Giur. Puglia, n. 28 e 313/2023; cfr. anche Sez. Giur. Umbria, n. 78/2020, e giurisprudenza di legittimità ivi richiamata; Sez. Giur. Piemonte, n. 147/2020), da cui non vi sono ragioni per discostarsi e che consentono di motivare succintamente la presente decisione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c.

Tali decisioni inducono il giudicante a ritenere formato in capo al pensionato/ricorrente un legittimo e incolpevole affidamento nella misura in cui: (i) questi ha dichiarato i propri redditi all'Amministrazione finanziaria; (ii) essi fossero conosciuti o comunque conoscibili dall'INPS in via telematica e diretta, in base a specifiche previsioni di settore (D.L. n.269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, D.L. n.78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102); (iii) l'INPS ha disposto il recupero di somme percepite nell'anno 2019 sulla base dei redditi dell'anno 2018, con nota del XX, decorso un anno dalla liquidazione (automatizzata), periodo di tempo entro cui il trattamento pensionistico ha carattere provvisorio ed è quindi soggetto a fisiologica revisione dall'Amministrazione. Mentre avrebbe dovuto richiedere il pagamento entro l'anno successivo all'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi della ricorrente, fornite dall'Agenzia delle Entrate, in relazione alle quali comunque non è stata fornita alcuna prova da parte dell'INPS che le relative informazioni siano state *"inviate dall'Agenzia delle Entrate il 21 luglio 2020..."*.

In sostanza dalle richiamate previsioni emerge la regola secondo cui le esigenze di

recupero dell'Amministrazione devono essere temperate con l'esigenza di tutela dell'affidamento del beneficiario, prevalendo quest'ultima tutte le volte in cui il pensionato abbia correttamente assolto agli obblighi di comunicazione ovvero quando le informazioni o i fatti incidenti sulla commisurazione della pensione siano già noti all'INPS, e si sia cristallizzata la prestazione per il decorso del predetto termine. In tale evenienza, il recupero dell'indebito risulta condizionato *“dalla valutazione della sussistenza di uno stato soggettivo di buona fede in capo al beneficiario di trattamento di reversibilità che abbia assolto agli obblighi di comunicazione posti a suo carico”* (C. Conti, Sezioni Riunite, n. 4/2008/QM).

Conclusivamente, essendo nel caso che occupa: escluso il dolo della pensionata; consolidatosi il suo affidamento sulla correttezza dell'importo del trattamento di pensione percepito (essendo spirato il termine annuale di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 7 agosto 1985 n° 428 e art. 5, quarto comma, del d.P.R. 8 luglio 1986 n° 429); essendo l'Inps in condizione di acquisire il dato reddituale della ricorrente e di procedere al recupero dell'indebito entro l'anno, il ricorso deve essere accolto.

Deve, pertanto, dichiararsi l'irripetibilità delle somme erroneamente erogate dall'INPS e, per l'effetto, le trattenute già operate sui ratei di pensione vanno restituite nella sola sorte capitale, trattandosi di mera reintegrazione patrimoniale e non di credito previdenziale (S.R. sent. n. 11/2015/QM).

5. In merito alle spese legali, per quanto l'iniziativa di recupero sia obbligatoria per l'Amministrazione resistente, e la somma trattenuta sia oggettivamente indebita, l'attuale formulazione dell'art. 31 c.g.c. induce questo giudice a condannare la parte resistente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo

sulla base dei criteri e delle tabelle di cui al DM 55/2014 come aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, disattesa ogni altra deduzione, eccezione e domanda:

- accoglie, nei termini di cui in motivazione, la domanda avente ad oggetto la irripetibilità delle somme corrisposte dall'INPS nel periodo considerato e, per l'effetto, condanna l'Istituto Previdenziale alla restituzione delle trattenute già operate sui ratei di pensione in linea capitale;
- condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione dei compensi di lite in favore del ricorrente, che si liquidano nell'importo complessivo di euro 906,00 oltre spese forfettarie (15%), C.P.A. ed I.V.A. se dovuta, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Bari all'esito della pubblica udienza in data 6 giugno 2024.

Il giudice

F.to digitalmente (Cons. Marcello Iacubino)

Depositata in segreteria il 11/06/2024

L'Assistente Amministrativo

F.to digitalmente Dott.ssa Caterina Di Palma